

Pubblicato il 31/03/2022

N. 00213/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cantiani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Apiro, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Perugini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Apiro sull'istanza di accesso ai
documenti amministrativi presentata dal Signor -OMISSIS-, nella sua qualità
di Consigliere Comunale del Comune di Apiro, tramite pec in data 20 ottobre
2021 e registrata al protocollo n. 9611 del Comune di Apiro in data 21
ottobre 2021,
nonché per:

- l'accertamento del diritto del Signor -OMISSIS-, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di Apiro, ad accedere ai documenti amministrativi richiesti con l'istanza presentata tramite pec in data 20 ottobre 2021 e registrata al protocollo n. 9611 del Comune di Apiro in data 21 ottobre 2021 e, per l'effetto, conseguire l'ordine, ai sensi dell'art. 116 comma 4 C.P.A., nei confronti del Comune di Apiro, in persona del Sindaco pro-tempore, di esibizione e rilascio dei documenti amministrativi richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Apiro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso il ricorrente, consigliere comunale del comune di Apiro, impugna il silenzio diniego sulla propria istanza di accesso ex art. 43 comma 2 TUEL prodotta il 20-21 ottobre 2021 nella quale richiedeva il rilascio di documentazione relativa ai residui attivi conservati dall'Amministrazione alla data del 31 dicembre 2020, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 2021. Chiede quindi che il Tribunale ordini al Comune, ai sensi dell'art. 116 comma 4 C.P.A. l'esibizione e il rilascio dei documenti amministrativi richiesti

Lamenta la violazione dell'art. 43 comma 2 del d.lgs n. 267 del 2000 e dell'art. 10 comma 6 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Apiro n. 46 del 28 novembre 2000, nonché dei principi di trasparenza, democraticità e buon andamento della P.A, affermando di avere diritto all'esibizione dei documenti, trattandosi di informazioni in possesso del Comune utili all'espletamento del mandato consiliare.

Si è costituito il Comune di Apiro, resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso non può, allo stato, essere accolto. Parte ricorrente richiede, nel dettaglio” “(a) con riferimento ai crediti di cui al ruolo principale TARSU anni 2010/2011/2012, i cui importi sono iscritti nell’elenco dei residui attivi da riportare alla data del 31 dicembre 2020 (pag. 3), allegato 4 alla deliberazione di G.M. del Comune di Apiro n. 25 del 2 aprile 2021, il rilascio di copia semplice di - eventuali avvisi di pagamento e/o di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dal Comune di Apiro nei confronti dei contribuenti; - eventuali ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Apiro ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639; - eventuali delibere e/o determinazioni del Comune di Apiro di affidamento a soggetto legittimato dell’incarico per la riscossione forzata e/o ad altri soggetti terzi dell’incarico di assistenza e rappresentanza dell’ente comunale per il recupero di detti crediti, nonché eventuali comunicazioni, con allegati, concernenti esecuzione e svolgimento dei predetti incarichi di riscossione dei suindicati crediti inviate dall’ente comunale ai sopra citati soggetti e/o da quest’ultimi al Comune di Apiro; - ulteriori eventuali atti e/o comunicazioni, inclusi solleciti di pagamento, concernenti l’attività compiuta per il recupero dei predetti crediti; - eventuali ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale notificati al Comune di Apiro da contribuenti di impugnazione di atti impositivi, oltre ad eventuali sentenze e/o altri provvedimenti e/o atti relativi ai predetti eventuali ricorsi tributari; (b) con riferimento alla “sentenza del Tribunale di Macerata causa -OMISSIS-” indicata a pag. 16 dell’elenco dei residui attivi da riportare alla data del 31 dicembre 2020, allegato 4 alla deliberazione di G.M. del Comune di Apiro n. 25 del aprile 2021, il rilascio di copia semplice di detta sentenza e/o di altri provvedimenti giurisdizionali di conferma o riforma della stessa e di eventuali ulteriori successive pronunce giurisdizionali concernenti

la controversia nei confronti della ditta -OMISSIS- decisa in primo grado con la predetta sentenza”.

1.1 La richiesta è eccessivamente ampia e generica, oltre che scarsamente motivata con riguardo alla connessione con lo svolgimento del mandato consiliare. Il Collegio infatti condivide l'orientamento più recente, citato dal Comune nelle proprie difese, che delimita l'ambito dell'accesso riservato ai consiglieri ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL. In particolare, con riguardo alla conoscenza di dati riservati, si è osservato che l'obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio del suo mandato e a vietare per contro qualsiasi uso privato. Lo stesso obbligo non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale verrebbe comunque lesa se l'accesso venisse consentito. A conferma di ciò va evidenziato che la strumentalità del diritto previsto dall'art. 43, comma 2, TUEL alla carica consiliare comporta, per la pubblicità delle sedute dell'organo consiliare, nella quale le prerogative di indirizzo e controllo sull'operato degli uffici comunali sono destinate ad essere esercitate, una potenziale conoscibilità erga omnes dei dati e delle informazioni riservate, con inerente aggravamento della lesione della riservatezza delle persone che solo il diniego di accesso può salvaguardare. Per quanto sopra, va evidenziata la connessione tra il diritto di accesso del consigliere e la sua strumentalità alla funzione di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale. Conseguentemente, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare (Cons. Stato 11 marzo 2021 n. 2089).

1.2 Non si tratta quindi di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del Consiglio comunale (essendo

l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare). Perciò il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Del resto, la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Cons. Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 12 e, di recentemente, 3 febbraio 2022 n. 769). Tale particolare accesso, tra l'altro, non deve essere in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e deve avvenire con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (ai veda Cons. Stato 769/2022, cit.).

1.3 Con l'istanza in oggetto, il consigliere comunale ricorrente richiede, tra l'altro il rilascio in copia degli eventuali avvisi di pagamento e/o di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dal Comune di Apiro nei confronti dei contribuenti e le eventuali ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Apiro ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, unitamente ad altri atti. Si tratta di documenti contenenti dati riservati, che richiederebbero una specifica motivazione riguardo la connessione con l'esercizio del mandato, non essendo quindi sufficiente il riferimento generico "ai fini dell'esercizio del proprio mandato da consigliere" contenuto nell'istanza.

2 Con riguardo all'eccessiva onerosità del reperimento e dell'estrazione di copia dei documenti affermata nelle difese dell'Amministrazione comunale, l'istanza potrà essere eventualmente ripresentata rimodulata in conformità con i principi sopra delineati, sulla base dei dati aggregati già in possesso del consigliere e della documentazione che il Comune si è detto disposto a fornire per le vie brevi (si veda memoria di costituzione del 27 gennaio 2022).

2.1 Infine, con riguardo richiesta di copia della sentenza del Tribunale di Macerata nella causa -OMISSIS-, il Comune ha evidenziato come un estratto della stessa fosse contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale del 26

luglio 2019, n. 36, conosciuta dal ricorrente. Nelle repliche successive, parte ricorrente non ha argomentato sulla necessità di avere accesso integrale alla sentenza, limitandosi ad affermare la pretestuosità dell'azione del Comune. Anche in questo l'istanza potrà essere ripresentata e rimodulata qualora vi sia l'esigenza di accesso integrale alla sentenza.

3 Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto, sia pure con le precisazioni di cui sopra.

3.1 Sussistono però le condizioni per compensare le spese, dato che il Comune ha ritenuto di non dare una risposta esplicita all'istanza di accesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, con le precisazioni di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Gianluca Morri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.